

IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Laura Vitale

**ELEZIONI DEL COMITATO DEI DELEGATI DELLA CASSA
NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE
PER IL QUADRIENNIO 2019-2022**

**LA COMMISSIONE ELETTORALE D'APPELLO
DEL COLLEGIO ELETTORALE DEL
DISTRETTO DELLA CORTE DI APPELLO DI CATANIA**

composta dai Signori:

Avv. Antonino Guido Distefano - Presidente
Avv. Vincenzo Reina - Componente
Avv. Ignazio Galfo - Componente
Avv. Alessandra Bellofiore - Componente
Avv. Carmelo Bentrovato - Componente assente giustificato

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo proposto dall'Avv. Luca Brandino, nato a Siracusa l'1/02/1971, iscritto all'Albo dell'Ordine degli Avvocati di Siracusa, pec luca.brandino@avvocatisiracusa.legalmail.it, in qualità di presentatore e candidato della Lista Previdenza 3.0, avverso la sua esclusione dalla partecipazione alle elezioni per il rinnovo del Comitato dei Delegati della Cassa Nazionale Forense dalla Commissione Elettorale Distrettuale per le irregolarità contributive comminata dalla Commissione Elettorale del Collegio Elettorale del Distretto della Corte di Appello di Catania nella seduta del 17.05.2018, comunicata con PEC lo stesso giorno.

Alla quale si premette in

FATTO

Nell'ambito delle operazioni di verifica della regolarità delle liste la Commissione Elettorale Distrettuale per le elezioni del comitato dei delegati della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense per il quadriennio



2019-2022, istituita presso il Distretto della Corte di Appello di Catania, ha deciso, nella seduta del 16 maggio 2018, di *“accertare presso la Cassa forense ed il Consiglio Distrettuale di Disciplina di Catania - inviandone richiesta a mezzo pec - se tutti i candidati delle liste depositate siano in possesso dei requisiti di cui alle lettere a), h), e) ed f) dell'art. 13, comma 2 del vigente Statuto della Cassa”*, dando atto di *“non disporre di analoga legittimazione per potere formulare la stessa richiesta, in relazione agli ulteriori requisiti previsti dalla norma citata, presso gli altri competenti Uffici”*.

Nella successiva seduta del 17 maggio 2018, la Commissione elettorale acquisiva, per tutti i candidati, i riscontri pervenuti dalla Cassa Forense e dal Consiglio Distrettuale di Disciplina di Catania.

In particolare risultava: *“il Consiglio Distrettuale di Disciplina di Catania ha comunicato che tutti i candidati dispongono del requisito richiesto dalla lettera f) dell'art. 13, comma 2 dello Statuto della Cassa; la Cassa Forense ha comunicato che non sussiste il requisito della regolarità contributiva in relazione ai seguenti candidati:*

Avv. Brandino Luca

Avv. Luigi Maria Vitali

Avv. Monica Foti Longo

Avv. Massimo Baglieri

La Commissione, pertanto, esaminato l'art. 13, comma 2 dello Statuto, preso atto che non sussistono i requisiti di eleggibilità previsti dalle lettere b) e/o c) della norma citata, delibera di escludere i seguenti candidati:

Avv. Brandino Luca

Avv. Luigi Maria Vitali

Avv. Monica Foti Longo

Avv. Massimo Baglieri”.

Con reclamo presentato il 23 maggio 2018 l'Avv. Luca Brandino ha impugnato la superiore decisione lamentando, con un unico motivo, l'incompetenza della Commissione elettorale distrettuale a decidere in ordine alle

condizioni e requisiti di eleggibilità dei candidati a favore, invece, della Commissione Elettorale centrale che, *“in forza dell’art. 12 del Regolamento elettorale, accertati i risultati del voto, assegna i seggi ai sensi dell’art. 3, comma 5, del Regolamento, verifica per ciascuno degli eletti la sussistenza dei requisiti di eleggibilità, acquisendo le attestazioni di cui all’art. 9, comma 2, del regolamento generale della Cassa prima di procedere alla proclamazione degli eletti”*.

Afferma il ricorrente che la competenza specifica della Commissione Elettorale Distrettuale è limitata alla sola verifica delle condizioni di ammissibilità delle liste e non dei singoli candidati, dovendo solo verificare la regolarità delle sottoscrizioni in calce alla lista stessa.

Si produce, poi, l’avv. Brandino in alcune considerazioni che, pur non essendo conducenti alla soluzione della vicenda, val la pena riportare:

1) egli si mostra stupito che la Commissione Elettorale Distrettuale abbia richiesto ed ottenuto dalla Cassa Nazionale Forense e dal locale Consiglio Distrettuale di Disciplina dati sensibili che, in base al regolamento elettorale, non dovevano essere richiesti né forniti ad un organo assolutamente incompetente, e che a seguito della diffusione dei relativi dati alla intera platea del corpo elettorale è facilmente ipotizzabile un irreparabile vulnus alla par condicio dei candidati e delle liste partecipanti alla competizione elettorale, tale da giustificare, probabilmente, una sospensione delle elezioni con una nuova indizione, limitatamente al distretto interessato dalla anomalia;

2) afferma, poi, che, per quanto gli consti, mai in passato si era verificata una tale evenienza, e che alcuna altra Commissione Distrettuale, nella attuale tornata elettorale, abbia proceduto a verifiche sui singoli candidati.

Ciò posto il ricorrente conclude chiedendo, in accoglimento del reclamo e in riforma dell’impugnata delibera di esclusione, la riammissione della sua candidatura nella lista elettorale Previdenza 3.0 così da consentirgli la partecipazione alle prossime elezioni del Comitato dei Delegati di Cassa Forense.

La Commissione si è riunita per esaminare il ricorso nella seduta del 25

maggio 2018 e nella seduta del 28 maggio 2018, verificata preliminarmente la tempestività e la regolarità della notifica del ricorso, espone in

DIRITTO

Come esposto nei prodromi viene lamentato, con un unico motivo di ricorso, l'incompetenza della Commissione elettorale distrettuale a decidere in ordine alle condizioni e requisiti di eleggibilità dei candidati.

Tale compito sarebbe attribuito alla Commissione Elettorale centrale in forza dell'art. 12 del Regolamento elettorale il quale, al comma 1, testualmente recita: *“Accertati i risultati del voto, la Commissione Elettorale Centrale assegna i seggi ai sensi dell'art. 3 co. 5 del presente regolamento; verifica per ciascuno degli eletti la sussistenza dei requisiti di eleggibilità, acquisendo le attestazioni di cui all'art. 9 comma 2 del Regolamento generale della Cassa; procede alla proclamazione degli eletti e ne cura la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica entro quaranta giorni dalla chiusura dei seggi, dandone contestuale comunicazione alla Cassa ed al Consiglio Nazionale Forense”*.

La questione, per quanto ad un primo esame appaia semplice e di pronta soluzione, tanto che lo stesso ricorrente affida le proprie doglianze a poche pagine di ricorso, in effetti non lo è, per i principi generali applicabili al caso di specie e per la difficile esegesi delle norme coinvolte (se non addirittura per un loro mancato coordinamento).

Rilevano, in particolare i principi generali che presidiano la materia delle ineleggibilità e delle incandidabilità e, sotto il profilo normativo, per quel che qui importa, l'art. 13, comma 2, dello Statuto della Cassa, l'art. 9, comma 2, del Regolamento generale della Cassa, e gli artt. 9 e 12 del vigente Regolamento per la elezione del Comitato dei Delegati.

L'art. 13 (recante la disciplina della *“Durata in carica dei componenti e requisiti di eleggibilità”*), comma 2, dello Statuto della Cassa Dispone: *“Sono eleggibili gli avvocati iscritti alla Cassa e ad un albo da almeno cinque anni con i seguenti requisiti di onorabilità e professionalità:*

- a) alla data di scadenza per la presentazione delle candidature siano iscritti ininterrottamente alla Cassa Forense e ad un albo da almeno cinque anni;*
- b) alla presentazione della candidatura abbiano inviato le comunicazioni obbligatorie e siano in regola con i pagamenti dei contributi dovuti ed esigibili da Cassa Forense;*
- e) non abbiano ricevuto richieste di pagamento di interessi e di sanzioni, alle quali non abbiano ottemperato nei termini e con le modalità indicate dalla Cassa Forense;*
- d) non siano stati condannati con decreto penale o sentenza irrevocabili, anche se emessa ai sensi dell'art. 444 codice procedura penale, alla pena della reclusione per delitto non colposo, pur se sostituita con altra sanzione;*
- e) non siano sottoposti a misure cautelari, di sicurezza e/o prevenzione;*
- f) non abbiano subito sanzioni disciplinari definitive più gravi dell'avvertimento, con esclusione della censura inflitta definitivamente da almeno cinque anni anteriori a quello della data di indizione delle elezioni del Comitato dei Delegati;*
- g) non si trovino in stato di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese”.*

La norma, già dal suo titolo, pone dei requisiti di eleggibilità e non di incandidabilità sebbene, classicamente, le cause di ineleggibilità siano prescritte nei confronti di coloro che, ricoprendo un incarico o funzione pubblica, politico od istituzionale, possono trarne immediato giovamento, in termini di prestigio personale e di potenziale aumento del consenso elettorale. Sicché la mera partecipazione di chi abbia questo (sia pur potenziale) vantaggio può alterare, per valutazione normativa espressa, la regolarità della competizione inficiandone il risultato.

Il rimedio normalmente apprestato consiste nell'impedire a coloro che non abbiano previamente rimosso la causa di ineleggibilità di accedere alla funzione elettiva, comminando una vera e propria causa di decadenza.

L'ineleggibilità, pur incidendo sull'elettorato passivo, non preclude la



partecipazione alle elezioni.

Infatti, l'ineleggibilità viene verificata a valle del procedimento elettorale e non a monte.

La disciplina dell'ineleggibilità diverge dalla disciplina dell'incandidabilità, che ha per lo più natura sanzionatoria e vieta di candidarsi alle elezioni a coloro che hanno riportato condanne od abbiano in corso procedimenti penali per determinate categorie di delitti. Le ipotesi di incandidabilità vengono vagliate a monte e non a valle del procedimento elettorale.

A dispetto del dato testuale l'art. 13, comma 2, dello Statuto cit. (requisiti di eleggibilità), a parte la lettera a), sembra recare delle ipotesi che, in astratto, potrebbero ritenersi di incandidabilità, data la natura evidentemente sanzionatoria della norma ("colpisce" chi non si trovi in regola con la posizione contributiva alla cassa; chi sia stato colpito da sanzioni disciplinari; chi sia interdetto dagli Uffici, ecc.).

Però, manca a suffragare tale ipotesi, oltre il dato testuale della rubrica della norma, **il divieto espresso della candidatura** e la conseguente previsione di nullità dell'elezione a fronte della violazione di tale divieto, ma, soprattutto, manca una disciplina specifica sui poteri di controllo dell'ufficio elettorale, in sede di presentazione delle liste, sui candidati.

Tale, invece, era la situazione prima dell'adozione dell'attuale regolamento elettorale; il previgente Regolamento per la elezione del Comitato dei Delegati (Approvato con decreto interministeriale del 28 dicembre 2002) prevedeva, infatti, al comma 10 dell'art. 4 che *"Le liste devono pervenire a pena di decadenza alla commissione elettorale del collegio entro il cinquantesimo giorno precedente l'inizio del periodo elettorale così come indicato dal Presidente della Cassa. La commissione numera le liste secondo l'ordine in cui le sono pervenute. Indi controlla la tempestività della presentazione e la loro regolarità. Entro 3 giorni dalla scadenza dei termini per la trasmissione delle liste la commissione delibera sulla loro ammissione od esclusione o su quella*

dei candidati ed entro il giorno successivo comunica il relativo provvedimento anche a mezzo fax al Presidente dell'Ordine presso cui sono state depositate; questi, senza ritardo e comunque non oltre il giorno successivo, ne dà notizia al presentatore di ciascuna lista. [...]”.

Quindi, nel previgente sistema la Commissione elettorale distrettuale aveva precisi poteri di controllo sia sulle liste sia sui candidati ed aveva poteri di ammissione od esclusione su entrambi.

Coerentemente, nel previgente Regolamento generale della Cassa l'art. 9 (Prova del possesso dei requisiti per l'elettorato passivo), al comma 2, era previsto: *“La Cassa, su richiesta dell'apposita Commissione e prima della proclamazione degli eletti, provvede ad inviare attestazione del possesso da parte loro dei requisiti di cui alle lettere a) e b) dell'art.13 dello Statuto, per quanto ad essa noto”*.

Infine, a mente del comma 13 del precitato art. 4 del vecchio Regolamento elettorale alla Commissione centrale spettava solo l'onere di verificare l'osservanza delle norme statutarie e regolamentari, accertare il risultato complessivo della votazione e procedere all'assegnazione dei seggi.

In tale contesto la commissione elettorale distrettuale, nell'eseguire il controllo sulle liste aveva anche il potere espressamente riconosciuto dal Regolamento di eseguire il controllo sui candidati, se del caso eliminando il nome di coloro a carico dei quali veniva accertata la sussistenza di alcuna delle condizioni previste dal comma 2 dell'art. 13 del vecchio statuto.

Veniamo alla normativa vigente.

A fronte dei medesimi *“requisiti di eleggibilità”* (l'art. 13 dello statuto, nel tempo, è rimasto sostanzialmente immutato), la scelta del legislatore domestico è stata nel senso di virare esplicitamente verso l'ineleggibilità rendendo (quasi del tutto) coerente a tale scelta il nuovo impianto normativo.

Dispone, infatti, il comma 6 dell'art. 9 del nuovo Regolamento elettorale (approvato il 9 maggio 2014) *“La Commissione Elettorale Distrettuale numera le liste secondo l'ordine in cui sono state depositate, verificando la regolarità e*

la tempestività della presentazione. Entro il terzo giorno successivo alla scadenza del termine per il deposito delle liste, la Commissione Elettorale Distrettuale delibera sulla loro ammissione od esclusione, ed entro il giorno successivo comunica il relativo provvedimento in via telematica alle Commissioni Elettorali Circondariali ed ai presentatori delle liste, all'indirizzo di posta elettronica certificata dagli stessi indicato”.

Manca, come si vede, del tutto, ogni riferimento ai candidati.

In coerenza con la disciplina delle ineleggibilità la verifica sui requisiti dei candidati è oggi spostata espressamente ad un momento successivo alle elezioni, ed infatti al comma 1 dell’art. 12 del regolamento elettorale vigente è previsto: “Accertati i risultati del voto, la Commissione Elettorale Centrale assegna i seggi ai sensi dell’art. 3 co. 5 del presente regolamento; verifica per ciascuno degli eletti la sussistenza dei requisiti di eleggibilità, acquisendo le attestazioni di cui all’art. 9 comma 2 del Regolamento generale della Cassa; procede alla proclamazione degli eletti e ne cura la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica entro quaranta giorni dalla chiusura dei seggi, dandone contestuale comunicazione alla Cassa ed al Consiglio Nazionale Forense”.

Dove la normazione interna difetta di coordinamento, a parere di questa Commissione, è proprio nell’art. 7, comma 2, del Regolamento generale. Dispone l’attuale art. 7 cit.: “2. La Cassa invia l’attestazione del possesso dei requisiti dei candidati di cui alle lettere a), b) e c) dell’art. 13 dello Statuto, per quanto ad essa noto, alle Commissioni Elettorali **che ne abbiano fatto richiesta prima della proclamazione degli eletti**”. La norma, così scritta, era certamente idonea a trarre in inganno la Commissione elettorale, poiché è in evidente contrasto con l’appena citato art. 12 del regolamento elettorale, che demanda tale adempimento alla Commissione centrale e non alle Commissioni elettorali.

D’altra parte, un’eventuale verifica così rimessa alle Commissioni elettorali distrettuali sarebbe pure inammissibilmente parziale, poiché si risolverebbe nel controllo delle sole ipotesi legate ai requisiti attinenti alla iscrizione alla cassa e ad un albo e alla regolarità contributiva; mentre è ovvio

Handwritten signature and initials in blue ink, located on the right margin of the page.

che la verifica deve essere fatta su tutti i requisiti di eleggibilità.

Inoltre, tale articolato è incongruo ai fini elettorali, poiché rimetterebbe alla mera buona volontà delle Commissioni distrettuali l'accertamento dei requisiti di candidabilità (*“La Cassa invia l'attestazione del possesso dei requisiti dei candidati ... alle Commissioni Elettorali che ne abbiano fatto richiesta ...”*) il ch , ovviamente, non   possibile.

Un tale stato di cose da conto anche alle perplessit  esprese dal ricorrente, riportate nei prodromi, che, a parere di questa Commissione meritano un sommario esame che le renda congruenti con la decisione qui assunta.

L'Avv. Brandino lamenta:

1) che la Commissione Elettorale Distrettuale abbia richiesto ed ottenuto dalla Cassa Nazionale Forense e dal locale Consiglio Distrettuale di Disciplina dati sensibili che, in base al regolamento elettorale, non dovevano essere richiesti n  forniti ad un organo assolutamente incompetente. Sul punto andr  rilevato che la Commissione Elettorale Distrettuale ha chiesto ed ottenuto dalla Cassa Nazionale Forense e dal locale Consiglio Distrettuale di Disciplina dati che non sono affatto sensibili (sono dati sensibili a mente dell'art. 4, lett. d, del Dlgs 196/2003 *“i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonch  i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale”*; anche se oggi dovrebbe pi  correttamente parlarsi di *dati particolari* secondo il GDPR, che comunque non protegge dati quali quelli di cui si disquisisce, soprattutto se si considera che il reclamante, assoggettatosi alla procedura elettorale, non pu  lamentarsi se venga pubblicamente chiesto conto dei suoi requisiti di eleggibilit ), che, peraltro, in base all'art. 7, comma 2, del Regolamento generale vigente, potevano comunque essere richiesti dalla Commissione distrettuale;

2) che, per quanto gli consti, mai in passato le Commissioni elettorali distrettuali avevano proceduto ad una verifica sui candidati, e che alcuna altra Commissione



Distrettuale, nella attuale tornata elettorale, abbia proceduto a tali verifiche.

Invero, in passato, le Commissioni distrettuali hanno proceduto alle verifiche sui singoli candidati, e tale evenienza si è verificata proprio in virtù della vecchia formulazione del Regolamento, prova ne siano i numerosi ricorsi presentati dai candidati esclusi e da coloro che ne pretendevano l'esclusione, e ciò a fronte di un preciso potere attribuito dalle norme interne alle Commissioni elettorali distrettuali; mentre non è dato sapere, data la ristrettezza dei tempi concessi come, in generale, su tale aspetto, si stiano comportando le altre Commissioni distrettuali, nella attuale tornata elettorale e con i dubbi interpretativi che inevitabilmente accompagnano l'applicazione delle nuove norme, posto che è la prima volta che si vota col vigente regolamento.

3) che a seguito della diffusione dei relativi dati alla intera platea del corpo elettorale è facilmente ipotizzabile un irreparabile vulnus alla par condicio dei candidati e delle liste partecipanti alla competizione elettorale, tale da giustificare, probabilmente, una sospensione delle elezioni con una nuova indizione, limitatamente al distretto interessato dalla anomalia.

Con tale eccezione l'Avv. Brandino sembrerebbe reclamare un preteso diritto alla riservatezza sui requisiti personali necessari per le elezioni e sulla veridicità delle relative dichiarazioni. Questa Commissione d'appello ritiene che la tutela richiesta dal reclamante appaia frutto di un fraintendimento sia dei principi generali che regolano la materia, sia della disciplina particolare che regola l'elezione dei delegati alla Cassa.

Però, proprio sulla scorta di tale obiezione, questa Commissione d'appello non può fare a meno di rilevare come l'odierno sistema delle ineleggibilità può prestarsi ad inaccettabili distorsioni.

Un tempo le norme sull'ineleggibilità (o sull'incompatibilità) erano norme etiche in quanto, nel contesto in cui nascevano, e coerentemente ad esso, tendevano a garantire il corretto sviluppo della volontà elettorale - le ineleggibilità - e il corretto esercizio della funzione - le incompatibilità -, intesi come valori conseguenti e prodotti dai principi che informavano la società.

Handwritten signature and initials in blue ink, consisting of a stylized 'A' and 'B' followed by a large 'R' and 'S'.

Il senso etico e la coerenza con un sistema dei valori percepiti come positivi si sono andati via via perdendo, fino ad arrivarsi alle odierne costruzioni attraverso le quali si tende a consentire la partecipazione alla competizione elettorale anche di soggetti che non potranno ricoprire la carica.

In un'epoca, in cui forte era il deterrente rappresentato dalla prescrizione della norma (ineleggibilità o incandidabilità, poco importa), era financo scontato che chi eleggibile non era, non si candidasse alle elezioni.

Oggi, però, che sempre più frequenti sono i casi in cui è consentita la partecipazione alla competizione elettorale agli ineleggibili, non può ritenersi che venga sottratta al dibattito elettorale la questione in ordine ai requisiti di eleggibilità dei candidati, perché ciò sarebbe contrario a qualunque principio democratico cui deve ispirarsi una reale competizione elettorale.

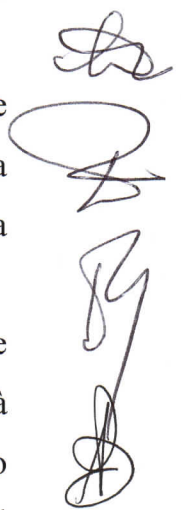
Tanto più se, come nella fattispecie, l'acquisizione di tali dati sia espressamente prevista dalla norme del procedimento elettorale (art. 7 cit.).

Ciò risponde all'ulteriore obiezione secondo la quale il reclamante avrebbe subito un non meglio specificato pregiudizio dalla comunicazione del provvedimento e dei relativi allegati ai Consigli dell'Ordine (e non all'intera platea elettorale), tenuto altresì conto che il provvedimento, soprattutto se negativo, deve essere adeguatamente motivato (art. 3 L. n. 241/1990) e deve essere comunicato nella sua interezza.

In conclusione, deve prendersi atto che il Legislatore interno ha deciso che la valutazione definitiva sulla ineleggibilità dei candidati è rimessa in via esclusiva alla Commissione centrale, dopo lo svolgimento delle elezioni, ma prima della proclamazione degli eletti.

E, conseguentemente, nel sistema come sopra delineato, la Commissione distrettuale non ha il potere di accertare la sussistenza dei requisiti di eleggibilità dei candidati, indicati nell'art. 13, comma 2, del vigente Statuto, accertamento che verrà compiuto dalla Commissione elettorale centrale come previsto dal nuovo Regolamento elettorale all'art. 12.

La Commissione elettorale distrettuale e, a caduta, la Commissione

Handwritten signature and initials in dark ink, located on the right margin of the page. The signature is at the top, followed by several sets of initials or smaller signatures.

elettorale d'Appello non possono, infatti, incidere su quelle che il Legislatore domestico, nella stesura dei regolamenti, ha configurato espressamente (mutando la precedente normativa) come cause di ineleggibilità, eliminando dai poteri della Commissione elettorale distrettuale la verifica della posizione dei singoli candidati.

P.Q.M.

la Commissione Elettorale d'Appello del Collegio Elettorale del Distretto della Corte di Appello di Catania accoglie il ricorso e, per l'effetto, dispone la riammissione della candidatura dell'Avv. Luca Brandino nella lista elettorale Previdenza 3.0 contrassegnata dal numero d'ordine 2.

Per effetto dell'accoglimento del ricorso la lista n. 2 "Previdenza 3.0" risulta così composta:

- 1) Avv. Luca Brandino;
- 2) Avv. Mario Paglia.

Impregiudicata, per le ragioni di cui in motivazione, ogni questione in ordine ai requisiti di eleggibilità dell'Avv. Luca Brandino che resta demandata, ex art. 12 del vigente Regolamento elettorale dei delegati alla Cassa, alla Commissione elettorale centrale.

La Commissione dispone che sia data comunicazione alla parte ed alla Commissione elettorale distrettuale di Catania a cura degli uffici del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania, per i provvedimenti di cui all'art. 9, commi 6, 7 e 8, del Regolamento elettorale vigente.

Così deciso all'unanimità dei componenti presenti in Catania il 28 maggio 2018.

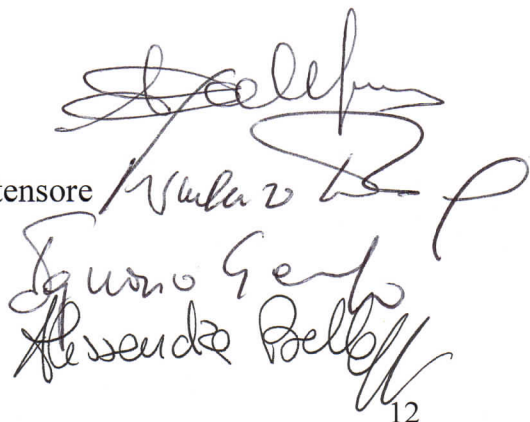
La Commissione elettorale d'appello

Avv. Antonino Guido Distefano - Presidente

Avv. Vincenzo Reina - Componente estensore

Avv. Ignazio Galfo - Componente

Avv. Alessandra Bellofiore - Componente



12